

(N. 922)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1955 (V. Stampato N. 568)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 GENNAIO 1955

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, di cui uno in rappre-

sentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto, di cui uno delle

imprese trasporti marittimi; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali rispettivamente designate:

1) nove dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre dall'Unione accademica nazionale;

3) otto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti Organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli Ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) ed alla lettera g), nn. 1° e 2°, dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le Organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le Organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri a termini del comma precedente.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due Vicepresidenti.

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

Art. 7.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo

pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'Organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nei giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Ca-

mera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un Vicepresidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Art. 19.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C.E.N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio Superiore del

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

Art. 20.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI